

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Il presente statuto regola il "Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali - CUP" (in seguito: "CUP"), associazione costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi stessi.

Articolo 2

Il CUP ha sede a Roma, di norma presso l'associato cui appartiene il Presidente in carica.

La durata del CUP è illimitata, fino a deliberazione di scioglimento assunta dall'Assemblea.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Il CUP non ha fini di lucro e si ripromette di operare a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno e nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, al fine di:

- a) conseguire un più efficace coordinamento della presenza istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni liberali, adeguata all'importanza del ruolo svolto dai professionisti nella vita economica e sociale del Paese;
- b) porre in essere iniziative e programmi unitari per la salvaguardia e la promozione dei valori di libertà propri delle professioni liberali e per la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici comuni alle stesse;
- c) regolare i rapporti tra il CUP Nazionale ed i CUP Territoriali, in conformità al Regolamento della Conferenza Nazionale del CUP:

Articolo 4

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, il CUP Nazionale svol-

ge le seguenti attività:

- a) assume iniziative nell'interesse dei propri associati nei confronti delle Istituzioni, della pubblica amministrazione, di altre associazioni di categoria, di soggetti con i quali gli associati sono interessati ad intrattenere rapporti;
- b) promuove lo studio dei temi tecnici, economici, giuridici e sociali di interesse degli associati;
- c) svolge le funzioni di raccordo con i C.U.P. territoriali previste dal Regolamento della Conferenza Nazionale dei C.U.P..

Titolo III - ASSOCIATI

Articolo 5

Fanno parte del CUP le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che vi siano successivamente ammesse.

Ciascun associato, per il fatto stesso di aderire al CUP, ne accetta lo statuto e si impegna a sostenerne lealmente in tutte le sedi o, comunque, a non contrastare le iniziative legittimamente assunte.

La qualità di associato conferisce:

- a) il diritto di avvalersi dell'attività istituzionale del CUP nonché delle eventuali altre prestazioni di questo erogate, alle condizioni e con le modalità fissate dall'organo che ha deliberato di erogarle;
- b) l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del presente statuto e di versare i contributi in denaro di cui al successivo articolo 6;
- c) Gli Ordini e Collegi aderenti al CUP sono ripartiti in tre aree:
 - AREA TECNICO SCIENTIFICA
 - AREA GIURIDICO-ECONOMICA E DELLA COMUNICAZIONE
 - AREA SOCIO-SANITARIA

Articolo 6

Ciascun associato è tenuto a concorrere alle spese ordinarie di funzionamento del CUP nella misura stabilita dall'Assemblea, versando entro il 31 marzo di ogni anno quanto di propria competenza, secondo il seguente calcolo:

- a) il quaranta per cento (40%) della spesa complessiva è ripartito in quote uguali tra tutti gli associati;
- b) il trenta per cento (30%) è ripartito tra tutti gli associati in funzione del numero dei rispettivi iscritti, che viene rilevato ogni tre anni;
- c) il trenta per cento (30%) è ripartito tra tutti gli associati in quote direttamente proporzionali al numero convenzionale dei rispettivi iscritti, ottenuto moltiplicando il numero degli iscritti di cui alla precedente lettera b) per un coefficiente perequativo, compreso tra 2,5 (per gli associati con 1.000 o con meno di 1.000 iscritti) e 0,65 (per associati con 300.000 o con oltre 300.000 iscritti) e variabile con regressione lineare.

Ciascun associato è inoltre tenuto a versare contributi speciali, a fronte di spese per esigenze di carattere straordinario, ripartite tra gli associati con lo stesso criterio impiegato per le spese ordinarie.

Articolo 7

L'ammissione dell'ente che richiede di associarsi è deliberata dal Consiglio direttivo, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

Entro quindici giorni dalla delibera di ammissione, ne viene data notizia al richiedente, che diventa associato all'atto del versamento della quota ordinaria dovuta per l'anno in corso.

Ove tale versamento non sia effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, la domanda si considera ritirata.

Articolo 8

Ciascun associato può recedere dal CUP in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Ai fini del pagamento dei contributi, se tale comunicazione perviene almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso, il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo, altrimenti esso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta. Restano escluse in ogni caso le spese straordinarie deliberate dopo la presentazione della comunicazione di recesso.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, in presenza di gravi violazioni del presente statuto o del mancato pagamento della quota annuale entro novanta giorni dalla data in cui questa si è resa esigibile.

Titolo IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 9

Sono organi del CUP:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite. Coloro che le ricoprono hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese incontrate a causa dello svolgimento del loro ufficio. È escluso ogni rimborso per gli associati ed i loro rappresentanti che partecipano alle assemblee.

Titolo V - ASSEMBLEA

Articolo 10

Ogni associato ha diritto di esprimere in assemblea un solo voto.

L'Assemblea si compone dei legali rappresentanti di tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti al CUP e maturati fino alla data della convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, con preavviso di quindici giorni, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni volta che il Consiglio direttivo deliberi in tal senso o entro venti giorni da quando ne faccia richiesta alme-

no un terzo degli associati che abbiano titolo per parteciparvi e che indichino per iscritto gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione, spedita con qualunque mezzo che consenta di provare l'avvenuta spedizione, è inviata all'ultimo indirizzo che ciascun associato abbia comunicato, deve riportare luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto di voto, individuati come sopra.

Gli associati partecipano all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di un suo delegato che, salvo casi eccezionali, deve essere un altro componente dell'organo esponenziale della categoria.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, l'Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale dei C.U.P..

È consentito a ciascun partecipante all'Assemblea di farvi intervenire, sotto la propria responsabilità, un proprio consulente per trattare specifiche questioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CUP o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con almeno la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti; ne occorrono però almeno i due terzi per deliberare in ordine a:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento del CUP;
- c) esclusione di associati.

I verbali delle riunioni sono tenuti sotto la responsabilità del Presidente.

Articolo 11

L'Assemblea delibera su:

- a) relazione del Presidente sull'attività svolta dal CUP nell'esercizio precedente e sul programma proposto per quello in corso;
- b) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo;
- c) indirizzi, priorità e criteri programmatici da attuare;
- d) importo della quota ordinaria annuale;
- e) eventuali contributi speciali e relativo importo;
- f) nomina del Presidente e di cinque componenti del Consiglio Direttivo;
- g) nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti e indicazione del Presidente nonché dei revisori supplenti;
- h) eventuale esclusione di associati;
- i) Le nomine di cui ai punti f) e g) che precedono sono fatte a scrutinio segreto. Eseguita questa operazione il Presidente dichiara chiusa la votazione e assistito da due scrutatori scelti dall'Assemblea tra i presenti su proposta del Presidente procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio proclamando il risultato.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 12

Ciascuna area di cui all'art. 5 lettera c) esprime, a maggioranza relativa, un Coordinatore,

che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Ciascuna area può riunirsi in Assemblea separata per trattare argomenti di sua specifica competenza da sottoporre all'Assemblea Generale. La convocazione avviene su richiesta del Coordinatore di area o di un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del C.U.P. o, in caso di sua assenza, dal Coordinatore della medesima area.

Titolo VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

E' composto dal Presidente, dai tre Coordinatori delle Aree e da cinque membri, che durano in carica tre anni, nominati tra i legali rappresentanti degli associati.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea a maggioranza relativa.

I tre Coordinatori delle Aree fanno parte del Consiglio Direttivo di diritto.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea. Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti.

Ciascun componente il Consiglio può indicare, con lettera al Presidente del CUP, un solo altro membro del proprio Organo esponentiale nazionale che lo sostituisca in caso di impedimento a partecipare a singole riunioni.

In occasione della prima seduta successiva alla nomina, il Consiglio provvede a scegliere tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Vice Presidente, nonché il Segretario ed un Tesoriere, questi ultimi eventualmente in persona del medesimo consigliere.

Qualora nel corso del mandato uno dei componenti il Consiglio direttivo perda la qualità di legale rappresentante dell'ente associato che lo ha espresso o, comunque, cessi dalla carica che ivi ricopriva, questi mantiene la carica che ricopre presso il CUP, tranne nel caso in cui l'ente associato che lo ha espresso manifesti una volontà contraria.

Nell'eventualità che uno dei componenti il Consiglio si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa, gli altri componenti provvedono a sostituirlo per cooptazione. L'Assemblea, in occasione della riunione immediatamente successiva, provvede alla nomina del(i) consigliere(i) per integrare il Consiglio direttivo. Se dopo la cooptazione di un numero di componenti pari alla metà (arrotondato all'unità superiore) se ne rendesse necessaria un'altra, nonché nel caso che si renda indisponibile il Presidente, l'Assemblea deve essere convocata al più presto dal componente del Consiglio più anziano di età, in modo che possa tenersi entro trenta giorni dalla data in cui se ne è verificata la necessità.

Articolo 14

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CUP, tranne nelle materie che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea; esso pertanto attua il programma del CUP secondo gli indirizzi, le priorità e i criteri programmatici stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 15

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi ed ogni altra volta che questi lo ritenga opportuno, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di particolare necessità ed urgenza.

La seduta del Consiglio può avere luogo anche in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenerla sia assunta unanimemente da tutti i componenti il Consiglio in carica, ferma restando la condizione di validità di cui sopra.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio, un rappresentante della Conferenza Nazionale dei CUP, designato dall'Ufficio di Presidenza della stessa.

Le deliberazioni sono assunte con un numero di voti pari ad almeno metà (arrotondato all'unità superiore) di quello dei componenti in carica.

I verbali sono tenuti sotto la responsabilità del Presidente.

In caso di urgenza le decisioni possono essere prese in base a comunicazione scritta o per telefax di ciascun componente il Consiglio, purché vi sia unanimità di tutti i Consiglieri sulla procedura abbreviata e sul contenuto della decisione.

Titolo VII - PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ad esso spetta la legale rappresentanza del CUP nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Qualora nel corso del mandato il Presidente perda la qualità di legale rappresentante dell'ente associato che lo ha espresso o, comunque, cessi dalla carica che ivi ricopriva, questi mantiene la carica di Presidente del CUP, tranne nel caso in cui l'ente associato che lo ha espresso manifesti una volontà contraria.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale funzione è esercitata dal vice-Presidente.

Titolo VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri che durano in carica tre anni e sono nominati con gli stessi criteri fissati per i componenti il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei revisori partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo, esprime parere su tutte le deliberazioni di questo che comportino conseguenze economiche e può essere consultato dallo stesso Consiglio su ogni altra questione.

Il Collegio si riunisce almeno ogni quattro mesi, nonché ogni volta che il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, per procedere al controllo della contabilità e degli altri documenti ufficiali e di tali riunioni conserva memoria scritta.

Ove nel corso del mandato un revisore si renda indisponibile per qualsiasi causa, lo sostituisce il revisore supplente più anziano di età.

Nell'eventualità che entrambi i supplenti subentrino agli effettivi, l'Assemblea nomina nel più breve tempo possibile un nuovo Collegio e due revisori supplenti.

**Titolo IX - PATRIMONIO - ESERCIZIO -
BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO**

Articolo 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro sessanta giorni dalla chiusura.

Articolo 19

Il patrimonio del CUP è costituito da:

- a) eventuali eccedenze attive di gestione;
- b) qualsiasi bene acquistato a qualsiasi titolo, lasciti, donazioni e ogni altra entrata che vada ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati durante l'esistenza del CUP. L'eventuale residuo di liquidazione sarà ripartito tra gli associati con i criteri e le proporzioni fissati al precedente articolo 6.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge.

* * *